

## Art. 75

1. È indetto referendum popolare per deliberare ***l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge<sup>1</sup>***, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.
2. Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.
3. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.
4. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
5. ***La legge<sup>2</sup> determina le modalità di attuazione del referendum.***

---

<sup>1</sup>Il potere del popolo elettore di abrogare le leggi fatte dal Parlamento è una dimostrazione che il popolo ha poteri sui rappresentanti eletti ed è giusto che sia così perché è il popolo ad essere sovrano. La titolarità di tale strumento è infatti dei cittadini e non degli eletti perché costituisce uno strumento di controllo del popolo (in quanto sovrano) sui rappresentanti eletti, onde evitare leggi illegittime, inique, inapplicabili o inapplicate, ad personam o fatte negli interessi di pochi a discapito di tanti o non nell'interesse della collettività ma di lobbies.

<sup>2</sup> Questo potere dei cittadini, di abrogare le leggi fatte dai rappresentanti eletti, è stato applicato con Legge 25 maggio 1970, n. 352 con 22 anni di ritardo ostacolando tale strumento di Democrazia Diretta imponendo l'autenticazione delle 500.000 firme da consegnarsi in soli tre mesi di tempo. Così facendo se ne sono impossessati i parlamentari stessi che lo hanno usato principalmente per mere propagande politiche.